

19 APRILE 2019



## L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Art. 2135, comma 1, c.c.

*E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:*

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.



Attività agricole

Essenziali  Connesse

19 APRILE 2019



## LE ATTIVITA' AGRICOLE ESSENZIALI

**Art. 2135, comma 2, c.c.**

*Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*



Se si sfrutta un ciclo biologico (o si può sfruttare) si ha agricoltura, anche per attività come:

- Orticoltura;
- Coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- Piscicoltura;
- Allevamenti di animali da competizione

Cosa si intende per essenziale:

*Nel passato erano presenti le attività tipicamente e tradizionalmente agricole, quali la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame,*

*Oggi grazie al progresso tecnologico l'impresa agricola, fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra, ha ceduto il passo all'agricoltura industrializzata.*

*Si possono ottenere prodotti "merceologicamente" agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.*

Ad esempio:

- *gli allevamenti in batteria (soprattutto bovini)*

19 APRILE 2019



- alle coltivazioni artificiali o fuori terra (ad esempio, funghi e ortaggi), svolte in capannoni industriali collocando le spore o i semi in soluzioni chimiche nutritive e con l'ausilio di apparecchiature.

*In base alla nuova nozione di attività agricola si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.*

#### Coltivazione del fondo

*Oggi come ieri, rientrano nella nozione di coltivazione del fondo: l'orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Inoltre, danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni "fuori serra" di ortaggi e frutta, così generalizzandosi la soluzione in passato legislativamente accolta solo per la coltivazione di funghi.*

#### Selvicoltura

*Quanto alla selvicoltura, resta fermo che essa deve essere concepita come attività caratterizzata dalla coltura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l'estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.*

#### Allevamento di animali

*È la forma di attività agricola più ricca ed è perciò quella che ha determinato in passato i più vivaci contrasti. Il criterio del ciclo biologico, oggi accolto dal legislatore, porta a riconoscere che costituisce attività agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando questo come mero sedimento dell'azienda di allevamento (allevamenti in batteria).*

*Inoltre, per allevamento di animali si deve intendere non solo l'allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana ed animali da lavoro), ma anche quello di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, nonché l'attività cinotecnica: volta cioè all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine. Ed è ovviamente anche l'allevamento di gatti.*

*Nel nuovo articolo si ha la sostituzione del termine "bestiame", con quello più ampio di "animali"; ciò tronca ogni incertezza sulla possibilità di qualificare come impresa agricola essenziale, non solo l'allevamento di animali tradizionalmente allevati sul fondo (bovini, ovini, caprini, equini e suini) ma anche l'allevamento di animali da cortile (polli, conigli, ecc...) e l'acquacoltura (pesci e mitili).*

*Di conseguenza, in merito a questa ultima affermazione, si può intuire che l'imprenditore ittico è stato equiparato all'imprenditore agricolo.*



19 APRILE 2019



## LE ATTIVITA' AGRICOLE PER CONNESSIONE

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
- attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Si tratta di attività **oggettivamente commerciali**, ma che vengono trattate come agricole a condizione che sussistano le seguenti condizioni:

- (1) **connessione soggettiva**: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;
- (2) **connessione oggettiva**: le attività agricole connesse hanno per oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti **prevalentemente** con l'esercizio di attività agricole essenziali

Di conseguenza, chi produce ad esempio, olio e formaggi è un industriale e non agricoltore;

Chi ha un negozio di frutta e verdura è esclusivamente commerciante e non imprenditore agricolo.

Se invece, un viticoltore produce vino questi sarà imprenditore agricolo; non lo sarà se produrrà formaggio.

È chiaro quindi che l'attività connessa deve essere coerente all'attività agricola essenziale affinché un soggetto sia imprenditore agricolo.

19 APRILE 2019



## RILEVANZA DELLA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

L'imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:

- sulle tenuta delle scritture contabili (art. 2214)

*art.2214 L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195, 2205] deve tenere il libro giornale [2215, 2216; 634 c.p.c.] e il libro degli inventari [2217];*

- sulle procedure concorsuali (art.2221)

*art.2221 gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195, 2200, 2202], esclusi gli enti pubblici [2093] e i piccoli imprenditori [2083, 2201], sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo [219, 2214], salve le disposizioni delle leggi speciali*

19 APRILE 2019



## Imprenditore Agricolo Professionale

Una serie di aggiornamenti legislativi ha poi disciplinato l'evoluzione della professione: nel 2004 nasce la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), descritta nel D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004.

All'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, così come modificato dal D.Lgs.n. 101/2005, si legge:

“È Imprenditore Agricolo Professionale, colui il quale in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art.2135 del C.C., direttamente o in qualità di Socio di Società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci della Società, in presenza dei requisiti suddetti, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di I.A.P. e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.

Nel caso di Società di Capitali, l'attività svolta dagli amministratori della Società, in presenza dei predetti requisiti è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori, la qualifica di I.A.P.”



19 APRILE 2019



## Requisiti per diventare un Imprenditore Agricolo Professionale.

Per il conseguimento dell'attestazione di I.A.P., è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

### a) Conoscenze e competenze professionali

Essere in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali, Scienza delle Tecnologie Alimentari, o Diploma Universitario nelle medesime aree o ancora Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario

Esercitare attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica

Aver frequentato con profitto corsi di formazione professionale in Agricoltura, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali e dove il numero di ore di frequenza del corso varia secondo la regione.